



CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

Lungomare Marconi n°1 - 73014 Gallipoli (Le) — Tel:+39/0833266862 – PEC: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 101/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTI: gli artt. 65, 68, 80 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché la Legge 84/94 e l'art.105 del D.Lgs.112/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA: la Legge 13/05/1940, n°690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";

VISTI: gli artt. 13,14 e 15 della Legge 08/12/1970 n°996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: l'art. 20 della Legge 27/12/1973 n°850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO: Il Decreto Legislativo 09/04/2008 n°81, coordinato con il Decreto Legislativo n°106/2009;

VISTO: Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

VISTO: Il Decreto Legislativo 27/07/1999 n°272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1998 n°485";

VISTO: Il D.P.R. 02/11/2000 n°362 "Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTA: la propria Ordinanza n° 23/02 in data 15/11/2002 e s.m.i., relativa all'esercizio dell'attività di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n° 24/99 in data 24/06/1999, relativa alla disciplina delle attività svolte nei porti e sulle aree demaniali del Circondario Marittimo di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°23/97 datata 07/02/1997, relativa all'individuazione dei punti di fonda della rada del porto di Gallipoli;

VISTO: Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, espresso con foglio prot. n°12568 in data 15/07/2014;

CONSIDERATO: che, ai sensi dell'art. 8 del DPR 362/2000, l'art.20 della Legge 850/73 deve intendersi parzialmente modificato, nel senso che il personale del servizio integrativo antincendio non può essere iscritto negli elenchi del personale volontario dei VV.F. e che, pertanto, non è necessario richiedere loro tutti i requisiti richiesti a tal fine;

RITENUTO: necessario emanare una disciplina sull'espletamento del servizio integrativo antincendio,

ORDINA
Articolo 1
(approvazione)

E' approvato l'unito "Regolamento per l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario Marittimo di Gallipoli".

Articolo 2
(entrata in vigore e norme sanzionatorie)

Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno seguente la sua emanazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare il presente regolamento. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Gallipoli, 21.10.2014

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Attilio Maria DACONTO

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Articolo 1 (ambito di applicazione)

1 Le presenti norme disciplinano l'espletamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli:

- a) a bordo delle navi, ormeggiate o comunque presenti nei porti o rade;
- b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari e limitrofe.

2 Il servizio è obbligatorio nei casi stabiliti dall'Autorità Marittima con appositi provvedimenti.

Articolo 2 (soggetti autorizzati al servizio)

1 Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto direttamente in forma individuale, ma solo a mezzo di personale dipendente appositamente specializzato ed autorizzato.

2 Il servizio può essere svolto, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 20 della legge 27/12/1973, n° 850:

a) **per conto terzi** da imprese individuali, società, organizzazioni, associazioni pubbliche o private appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi del richiamato art. 20 della L. 850/73;

b) **per conto proprio** da imprese portuali o altri soggetti autorizzati ad effettuare operazioni o servizi portuali, i quali intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 272/99, utilizzando personale esclusivamente dedicato allo scopo;

c) **in regime di autoproduzione**. In tale circostanza il servizio integrativo antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale dedicato a questo servizio esclusivamente, nel corso delle operazioni autorizzate dall'Autorità Marittima alla stessa ditta/società che svolge il servizio integrativo antincendio in autoproduzione.

3 I soggetti sopraindicati che intendano richiedere l'autorizzazione all'espletamento del servizio integrativo antincendio, dovranno produrre alla Capitaneria di Porto di Gallipoli apposita istanza in carta legale, contenente tutti gli elementi richiesti dalle presenti norme, specificando i porti dove intendono operare nell'ambito del Circondario **(Allegato 1)**. Alla predetta istanza dovrà essere allegata copia del certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla C.C.I.A.A. o, in alternativa, apposita autocertificazione al riguardo.

Articolo 3 (personale addetto al servizio integrativo antincendio)

1 Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente dei soggetti autorizzati di cui all'art. 2, comma 2, deve essere iscritto con la qualifica di "guardia ai fuochi", secondo le modalità sotto riportate, negli appositi registri tenuti dagli uffici marittimi competenti in relazione ai singoli porti dove si intende esercitare l'attività.

Il personale autorizzato dovrà essere numericamente e qualitativamente idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente: detto numero in ogni caso non potrà essere inferiore a 5 (cinque) unità per ciascuno dei soggetti di cui all'art.2;

2 Per ottenere l'iscrizione, con la qualifica di "Guardia ai Fuochi", nei registri di cui al precedente punto 3.1, è necessario presentare domanda in carta legale alla Capitaneria di Porto di Gallipoli **(Allegato 2)**, tramite il soggetto di appartenenza di cui al punto 2.2 indicando i porti in cui si intende esercitare l'attività ed allegando apposita attestazione di un Comando provinciale dei W.F. relativa al possesso dei seguenti requisiti prescritti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, limitatamente a quelli sottoelencati, opportunamente integrati in relazione al particolare ambito di espletamento del servizio:

- a) essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;

- b) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 45 alla data di presentazione della domanda;
- c) avere conseguito il diploma d'istruzione secondaria di primo grado;
- d) saper nuotare e vogare (le modalità di accertamento sono analoghe a quelle per l'iscrizione fra la gente di mare);
- e) essere in possesso di un attestato di frequenza relativo ad un corso teorico-pratico per "addetto antincendio" - Livello Rischio Elevato - come previsto dalla Legge 609/96 - rilasciato da un Comando Provinciale dei W.F. (il corso deve prevedere un numero di ore non inferiore a 12 teoriche e 4 pratiche);
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica per "addetto antincendio" per rischio elevato rilasciato da un Comando Provinciale dei W.F. a seguito di superamento di un apposito esame, come previsto dal D.Lgs.81/08 e dalla Legge 609/96;
- g) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica secondo i requisiti della Tabella I del D.P.R. 06/02/2004 n° 76 "Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- h) essere in possesso di un attestato di partecipazione a corsi di addestramento periodici (almeno uno all'anno) presso ditte antincendio specializzate in campo nazionale ed in possesso di campi di prova per esercitazioni pratiche ovvero essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso annuale di addestramento teorico-pratico di almeno 12 ore a cura del Comando Provinciale dei VV.F.

3 Oltre ai suddetti requisiti, l'interessato dovrà:

- a) superare l'esame teorico/pratico innanzi ad una commissione nominata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli di cui al successivo art. 4;
- b) autocertificare di non aver subito condanne per reati previsti dall'art. 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, e di non avere procedimenti penali in corso relativamente agli stessi reati;
- c) autocertificare di aver prestato almeno n. 5 servizi di affiancamento con personale dei Vigili del Fuoco. Detto affiancamento non sarà necessario qualora la nuova Guardia ai Fuochi autocertifichi di avere già prestato uno dei seguenti servizi:
 - nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi, anche se in servizio di leva;
 - nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri e Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Eletttricisti, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra, eventualmente anche delle Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi militari);
 - almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiera, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a sei mesi per coloro che hanno effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi della Convenzione Internazionale STOW 78/95.

4 il personale dipendente dai soggetti autorizzati ad esercitare il servizio "per conto proprio" di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), potrà prestare servizio esclusivamente all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi, anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro.

All'atto dell'iscrizione nei registri si provvederà a riportare apposita nota relativa alla limitazione del campo di esercizio dell'attività di Guardia ai Fuochi.

Tali Guardie ai Fuochi sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei.

5 L'autorizzazione comporta automaticamente l'iscrizione nell'apposito registro, previa esibizione della documentazione necessaria. A seguito dell'iscrizione, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento di cui all'art. 61 Reg. Cod. Nav. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad uno dei soggetti autorizzati e gli estremi dell'autorizzazione

personale. In caso di perdita o di distruzione di detta tessera il Comandante del porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.

Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, il Comandante del porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorchè la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente tessera viene annullata.

6 La cancellazione dal registro di cui ai precedenti punti avviene con provvedimento del Comandante del Porto:

- a) a domanda;
- b) per morte;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- d) per motivi disciplinari (art.1255 Codice della Navigazione);
- e) per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge.

Articolo 4 **(commissione e programma d'esame)**

1 La commissione incaricata di accertare il possesso dei particolari requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardia ai fuochi" di cui al precedente art. 3, comma 3, 6 composta da:

- Capo Sezione Tecnica o Sicurezza della Navigazione o altro Ufficiale con abilitazione PSC **(Presidente)**;
- un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **(membro)**;
- Consulente Chimico di Porto designato dall'Associazione di categoria **(membro)**;
- un Ufficiale inferiore/Sottufficiale di porto, senza diritto di voto **(segretario)**.

La commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del presidente.

2 Il programma d'esame teorico-pratico verterà sulle seguenti materie:

- particolari modalità/metodologie di estinzione degli incendi a bordo delle navi;
- sistemi di protezione individuale contro il fuoco presenti a bordo delle navi (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.);
- conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
- provvedimenti da adottare in caso d'incendio a bordo, o nelle adiacenze, di una nave agli ormeggi in uno dei porti dove l'interessato presterà servizio;
- controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
- controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi, con e senza carichi pericolosi;
- norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
- prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi di estinzione presenti sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra.

Articolo 5 **(dotazioni collettive ed individuali per l'espletamento del servizio)**

1 I soggetti di cui all'art. 2, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio integrativo antincendio da espletarsi nel Circondario Marittimo di Gallipoli devono autocertificare di essere in possesso delle sottoelencate dotazioni di tipo collettivo, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso, ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:

- N° 2 coperte termo riflettenti;
- N° 6 manichette con raccordi unificati UNI 45;
- N° 3 manichette con raccordi unificati UNI-70;
- N° 1 riduttore/ripartitore 70mm/45mm x 2;
- N° 2 lance a getto pieno/variabile UNI - 45 con raccordo;
- N° 2 lance a getto pieno/variabile UNI - 70 con raccordo;
- Lt 100 di liquido schiumogeno di tipo AFFF (a bassa/media espansione) idoneo per idrocarburi;
- N° 2 lance idonee all'erogazione del liquido schiumogeno;

- N° 3 estintori portatili da Kg. 12 a polvere chimica per fuochi classe A-B-C;
- N° 1 estintore portatile da Kg. 5 a CO₂ per fuochi classe B-C;
- N° 2 estintori carrellati da Kg.25 a polvere per fuochi classe A-B-C;
- N°1 motopompa barellabile autoadescante (portata minima 60 me/h, prevalenza minima 50 m.c.a.);
- Veicoli idonei al trasporto delle suddette dotazioni, all'effettuazione dei servizi di bunkeraggio, nonché al trasporto del personale e delle attrezzature varie;
- N. 10 birilli stradali per la delimitazione dell'area interessata alle operazioni di bunkeraggio a terra.

2 I soggetti di cui all'art. 2, durante l'intero periodo di espletamento del servizio integrativo antincendio, ferme restando le loro responsabilità in qualità di "datori di lavoro" ai sensi dell'art. 5 della legge 272/99, dovranno dotare ogni Guardia ai Fuochi delle sottoelencate dotazioni di tipo individuale, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza (tutti i capi di abbigliamento comprese le calzature dovranno essere di tipo antistatico):

- Indumento protettivo ignifugo per "Vigile del Fuoco" (sempre indossato);
- Elmetto con visiera (al seguito della Guardia ai Fuochi);
- Idonea cappottina per proteggere dal calore (al seguito della Guardia ai Fuochi);
- Stivali antinfortunistici e guanti di protezione (i primi sempre indossati, i secondi al seguito della Guardia ai Fuochi);
- Radio portatile VHF-FM antideflagrante (al seguito della Guardia ai Fuochi).

3 Nel caso di servizio espletato unicamente in relazione ad operazioni di bunkeraggio di prodotti classe "C" non sono richieste dotazioni di tipo antideflagrante.

Articolo 6

(servizio a bordo delle navi per lavori con use di fiamma)

1 Il servizio integrativo antincendio a bordo di navi mercantili è riservato al personale dipendente dai soggetti autorizzati ex art. 20 Legge 27/12/1973 n° 850, fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato ed idoneo, previa presentazione alla Capitaneria di Porto dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STOW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile).

L'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato dai soggetti autorizzati di cui sopra, nel caso in cui l'organizzazione antincendio non sia ritenuta adeguata in relazione:

- a) al particolare tipo di rischio connesso ai lavori da effettuare;
- b) a quanto espressamente prescritto dal Consulente Chimico del Porto nel "Certificato di non pericolosità".

Articolo 7

(doveri dei soggetti autorizzati e delle guardie ai fuochi)

1 I soggetti autorizzati devono disporre, pena la decadenza dall'autorizzazione stessa, di una propria sede situata preferibilmente all'interno del porto o nelle immediate vicinanze o, comunque, nell'ambito del comune di Gallipoli.

La sede dovrà essere dotata di idonei sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e un impianto RTFNHF dotato dei canali internazionali comunemente usati: 10, 12, 14 e 16.

2 I medesimi soggetti devono istituire e tenere aggiornato un registro sul quale devono essere annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché riportate annotazioni sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio. In caso di incidenti od altri eventi straordinari dovrà essere tempestivamente inviato un estratto di detto registro all'Autorità Marittima del porto interessato che si riserva in ogni momento di prendere visione o di chiedere estratto degli stessi.

3 I responsabili dei soggetti autorizzati dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

- Le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle "Guardie ai fuochi"

- Le modalità di svolgimento del servizio: turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di particolari rischi, ecc.;

- Comportamento da tenere in servizio ed obblighi da assolvere.

Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnata alle Autorità Marittime dei porti dove si intende svolgere il servizio.

4 Tutte le Guardie ai fuochi, dipendenti da qualsiasi soggetto autorizzato, devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima competente.

5 Tutte le Guardie ai fuochi ed i soggetti da cui esse dipendono devono immediatamente avvertire il Comando di bordo e (l'Autorità Marittima locale di ogni fatto, situazione od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra o che possa essere causa di inquinamenti. In tali casi detto personale dovrà redigere un esauriente rapporto sui fatti, che dovrà essere prontamente recapitato alla locale Autorità Marittima.

6 Le guardie ai Fuochi in servizio sono tenute:

- ad indossare indumenti con scritta "Guardia ai Fuochi", per essere facilmente identificate;
- ad avere con se le dotazioni individuali;
- ad avere con se il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità Marittima;

- a presentarsi al Comandante della nave/Ufficiale di guardia, prima e dopo il servizio;
- a rispettare il regolamento di bordo;
- a mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
- a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
- a prestare servizio sino ad ultimazione dei lavori o comunque, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il proprio turno, fino ad essere rilevato dalla Guardia ai Fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere.

7 Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al soggetto autorizzato, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento;

8 Il personale di "guardia ai fuochi", nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima.

Il Comandante del Porto, inoltre, esercita sul medesimo personale il potere disciplinare di cui all'art.1255 del Codice della Navigazione

Articolo 8 (assegnazione del personale)

1 La richiesta e l'assegnazione delle Guardie ai Fuochi deve avvenire con un sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali, di bunkeraggio o di lavoro con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio. In ogni caso, laddove sia prescritta la presenza della Guardia ai Fuochi, le operazioni o i lavori non potranno iniziare sino a quando il personale di cui trattasi non sarà presente sul posto.

Articolo 9 (tariffe applicabili)

1 Le tariffe massime delle varie prestazioni del servizio integrativo antincendio devono essere preventivamente comunicate ai Comandi di porto interessati, al pari delle successive variazioni.

Le tariffe sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta autorizzata.

2 Al competente Capo del Circondario Marittimo è riservata la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di sottoporre a preventiva approvazione le suddette tariffe ai sensi dell'art. 59 del Reg. Cod. Nav.

Articolo 10 (soggetti in possesso di autorizzazione già rilasciata da altra A.M.)

1 I soggetti già autorizzati da altri uffici del Compartimento Marittimo ai sensi dell'art. 20 della Legge 27/12/1973 n° 850, sono autorizzati all'espletamento del servizio integrativo

antincendio nel Circondario Marittimo di Gallipoli senza particolari formalità istruttorie. All'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata unicamente, oltre alla documentazione necessaria per l'iscrizione del personale nei registri di cui al precedente art. 3, comma 1, copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalle altre Capitanerie di Porto al soggetto istante ed al personale incaricato di espletare il servizio, nonché autocertificazione del legale rappresentante attestante il rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal presente Regolamento.-

(in bollo)

**Alla Capitaneria di Porto
73014 Gallipoli**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____ in qualità di
Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società con sede in _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. di iscrizione al registro delle
imprese di _____

CHIEDE

specifica autorizzazione a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Gallipoli (e/o altri porti del Circondario in cui si intende esercitare

A tal fine si impegna nel termine perentorio di giorni 60 a dotare la propria Ditta/Società di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- possesso di una sede operativa nell'ambito del Comune di Gallipoli (in _____ area portuale o immediatamente adiacente al porto), dotata di telefono e fax;
- disponibilità di **un organico di almeno cinque unità lavorative** in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3;
- possesso di dotazioni individuali e collettive previste nell'ordinanza in vigore;
- autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice alla Navigazione;
- iscrizione al Registro delle Imprese e alla C.C.I.A.A.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell' art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

ALLEGA

1. Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato d'iscrizione al Registro delle imprese.

Gallipoli, li _____

Il richiedente

(in bollo)

**Alla Capitaneria di Porto
73014 Gallipoli**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____

CHIEDE

di essere ammesso all'esame di cui all'art. 7 del Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del porto di Gallipoli e, in caso di esito favorevole dello stesso

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro delle Guardie ai Fuochi tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di aver conseguito il diploma d'istruzione secondaria di primo grado;
- c) di non aver riportato condanne per reati di cui all' art. 238 punto 4 del R.N.M.;
- d) di aver frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato 9.2 del D.I. 10.03.1998;
- e) di aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F. di cui al combinato disposto dell'art. 46 del D.Lvo 81/08 e s.m.i. e dell'art. 6 del suindicato D.I.

ALLEGA

- 1. Certificato di idoneità fisica;
- 2. Certificato di nuoto e voga;

Gallipoli, li

Il richiedente/dichiarante

NOTA: giusta il combinato disposto dell'art.6, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e del T.O n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina di un atto pubblico o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra elencati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

PARTE RISERVATA ALL' UFFICIO

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data _____ dal
Sig. _____ alla presenza del sottoscritto
